



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2132

Cancellazione per perdita dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 148, comma 2, lettera f), della delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 del sig. Vincenzo Ferrara dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi.

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo, "Regolamento Intermediari") ed in particolare l'articolo 152, comma 1, lettera d);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" in breve "OCF", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo unico delle persone fisiche consulenti finanziari;

VISTI i protocolli d'intesa tra la Consob e l'OCF del 28 giugno 2018 e del 10 agosto 2018 stipulati in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lettere a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno") e successive modifiche;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF adottate con delibera n. 1967 del 6 luglio 2022 (nel seguito, "Disposizioni generali");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'art. 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali, ai sensi dei quali l'Organismo delibera la cancellazione per perdita dei requisiti dell'interessato dall'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria a cura degli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e di Milano, quali unità organizzative competenti, e previa formulazione delle proposte di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera dell'Organismo n. 1432 del 30 luglio 2020 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo in qualità di consulente finanziario autonomo operante in proprio del sig. Vincenzo Ferrara, nato a Napoli (NA) il giorno 3 luglio 1973;

CONSIDERATO che nello svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma riscontrava il mancato rinnovo da parte del sig. Ferrara della polizza assicurativa *[omissis]*;

CONSIDERATO che il mantenimento dell'iscrizione è subordinato al persistere di tutti i requisiti di iscrizione compresa, per soggetti svolgenti l'attività in proprio, l'operatività per tutto il periodo dell'iscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206;

VISTA la nota datata 11 gennaio 2023 (prot. n. 2416/23), ricevuta dall'interessato nella medesima data, con la quale l'Organismo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha comunicato al sig. Ferrara l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per l'intervenuta perdita dei requisiti ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 152 del citato Regolamento Intermediari e la condizione di impossibilità ad operare di cui all'art. 146, comma 2, lettera i), del medesimo regolamento;

VISTE le note del 25 e 27 gennaio 2023, trasmesse dal sig. Ferrara, con le quali ha chiesto, dapprima, la sospensione dall'albo *[omissis]* e, poi, la cancellazione dallo stesso a seguito dell'acquisita conoscenza dell'impossibilità per l'Ufficio di accogliere l'istanza di sospensione formulata;

CONSIDERATO che l'interessato, nonostante la concessione di un ulteriore termine, non ha fornito alcun riscontro in merito al rinnovo della polizza assicurativa *[omissis]*;

VISTA la nota del 2 febbraio 2023, con la quale il responsabile del procedimento dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma ha proposto la cancellazione dall'albo del sig. Vincenzo Ferrara in seguito all'accertamento della perdita dei requisiti patrimoniali previsti all'articolo 148, comma 2, lettera f) del Regolamento Intermediari e dall'articolo 6 decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VALUTATO che il sig. Ferrara non ha prodotto il rinnovo della polizza assicurativa, *[omissis]*, e che, peraltro, nel corso del procedimento ha manifestato l'intenzione di voler essere cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari autonomi;

ACCERTATO che il sig. Ferrara non è più in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa;

RITENUTO, pertanto, che per il sig. Vincenzo Ferrara siano venuti meno i requisiti patrimoniali prescritti e che si debba procedere, perciò, alla cancellazione dello stesso dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi;

DELIBERA:

Il sig. Vincenzo Ferrara, nato a Napoli (NA) il giorno 3 luglio 1973 *[omissis]*, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi - per perdita dei requisiti patrimoniali previsti all'articolo 148, comma 2, lettera *f*), del Regolamento Intermediari;

La presente delibera è trasmessa al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF e per la trasmissione di ogni altra comunicazione relativa alla domanda di cancellazione conseguente all'adozione del provvedimento di cui al punto precedente. La presente delibera è altresì pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari;

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 9 febbraio 2023

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Mauro Maria Marino